



# **R E G I O N E P U G L I A**

## **Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale**

**Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità**

**SERVIZIO SPORT PER TUTTI**

**Codice CIFRA: SPO / DEL / 2010/ 0001874**

**OGGETTO: Legge regionale 4/12/2006 n. 33 art. 6 – Deliberazione di Giunta regionale n. 1167 dell'11 luglio 2007 – Modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport.**

L'Assessore alle risorse Umane, Semplificazione e Sport sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 6 della legge regionale 04/12/2006 n. 33 "Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti", con deliberazione n. 1167 dell'11.07.2007 ha definito la composizione della Consulta regionale dello Sport, stabilendo che i componenti della Consulta restano in carica per 5 anni e demandando alla competenza del Dirigente l'adozione del conseguente atto costitutivo.

Con determinazione dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 è stata costituita la Consulta regionale dello Sport in base alle designazioni pervenute dagli Enti e Associazioni interessati, come individuati dalla Giunta regionale con il richiamato atto giuntale n. 1167/07.

Tale determinazione è stata successivamente modificata con il provvedimento dirigenziale n. 313 del 30 aprile 2009, a seguito di sostituzione di un componente.

La Consulta si è insediata in data 15 settembre 2008, come da verbale delle riunioni in pari data, per la trattazione degli argomenti riportati all'Ordine del Giorno della riunione.

Con la richiamata deliberazione n. 1167/07, la Giunta regionale ha rinviato a successivo provvedimento l'approvazione delle modalità di funzionamento della Consulta, su proposta del medesimo organismo.

Per l'effetto, in data 30 giugno 2010 è stata convocata la seconda riunione della Consulta al fine di stabilire ed approvare le modalità di funzionamento di detto organismo, ex comma 5 dell'art. 6 della l.r. n. 33/06, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

A conclusione della riunione la Consulta, all'unanimità, ha proposto di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il regolamento come allegato e parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 – lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

## LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione, Sport;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente;
2. di approvare il regolamento di funzionamento della Consulta regionale dello Sport, allegato e parte integrante del presente provvedimento

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio  
Sport per Tutti  
Dott.ssa Marina Cancellara

---

Il sottoscritto direttore di Area **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell' Area  
Dott. Mario Aulenta

---

L'Assessore alle  
Risorse Umane, Semplificazione e Sport  
Ing. Maria Campese

---

**Regolamento relativo alle modalità di funzionamento della Consulta regionale dello Sport (comma 5, art. 6, legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33)**

**Art. 1**

*Costituzione e sede*

1. La Consulta regionale dello Sport (d'ora in poi Consulta) è istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" ed è costituita giustamente per atto dirigenziale n. 186 del 5 maggio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. La Consulta ha sede tecnica presso l'Assessorato regionale alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport.

**Art. 2**

*Convocazione*

1. La Consulta è convocata dal Presidente pro-tempore mediante comunicazione da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale documentazione, la sede della riunione, l'orario della prima e seconda convocazione.

**Art. 3**

*Funzionamento*

1. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.
2. La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno per iniziativa della Presidenza ovvero in caso di richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
3. La richiesta avanzata al Presidente da 1/3 dei componenti deve essere inoltrata per iscritto, con la precisazione degli argomenti per i quali si richiede la convocazione.
4. Il Presidente provvede entro il termine di quindici giorni.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Dirigente del Servizio Sport per Tutti.
6. Il Segretario della Consulta cura la redazione degli avvisi di convocazione, verbalizza i lavori, cura i rapporti con la stampa, adempie ad ogni altra necessità funzionale dell'organismo.

7. La Consulta esprime la sua volontà nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, con decisioni da assumere con il metodo democratico della votazione a maggioranza.

#### **Art. 4**

##### ***Riunione***

1. All'inizio della riunione viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
2. Ciascun componente può chiedere al Presidente la rettifica della verbalizzazione di propri interventi o voti; in caso di diniego, l'interessato ha facoltà di fare inserire nel verbale una propria dichiarazione di dissenso.
3. I componenti della Consulta non possono farsi delegare.

#### **Art. 5**

##### ***Commissioni di studio***

1. La Consulta ha la facoltà di costituire al suo interno commissioni o gruppi di lavoro con compiti di studio per l'esame e l'istruzione di singoli temi, fissandone le modalità di funzionamento.
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della l.r. n. 33/06.

#### **Art. 6**

##### ***Modifiche***

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento, proposte da ogni componente che le illustra, sono discusse nelle sedute successive ed approvate dai 2/3 dei presenti alla seduta.

#### **Art. 7**

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, per analogia, alle norme del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia.